

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO COORDINAMENTO ISPETTORATI AGRARI

14.03.2011**N. 663**

Diffusione in Liguria del punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*) - Terzo aggiornamento - Approvazione del Piano d'azione regionale.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e s. m.;

Visto il Decreto Ministeriale 07 febbraio 2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche";

Considerato che, come disposto dagli articoli 48, 49 e 50 del predetto decreto legislativo n. 214/05, il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 536, si compone di un Servizio fitosanitario centrale con funzioni di indirizzo e coordinamento, operante presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e di Servizi fitosanitari regionali, che espletano le attività di controllo fitosanitario sul territorio nazionale;

Considerato che nella Regione Liguria il Servizio Fitosanitario Regionale è integrato nel Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari;

Considerato che l'articolo 6 - comma 2 - del citato D. M. 07/02/2011 prevede che siano effettuati ogni anno accertamenti relativi alla presenza del punteruolo rosso dai Servizi Fitosanitari Regionali, nell'ambito del territorio di competenza;

Considerato che l'articolo 2 - comma 2 - della sopra citata normativa prevede che in ciascun territorio regionale possono essere distinte le seguenti zone:

- a) "zona infestata": area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza dell'organismo nocivo e se ne può ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione;
- b) "zona di contenimento": area in cui la diffusione del punteruolo rosso è tale che non si ritiene più possibile la sua eliminazione dopo l'applicazione per un triennio di misure fitosanitarie volte all'eliminazione del citato organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l'eradicazione dell'organismo nocivo stesso;
- c) "zona cuscinetto": fascia perimetrale di almeno 10 chilometri a partire dal confine della zona infestata;
- d) "zona delimitata": area costituita dall'insieme della "zona infestata", della "zona di contenimento" e della "zona cuscinetto".

Visti i precedenti Decreti Dirigenziali n. 924 del 09/04/2008, n. 3540 del 27/11/2008 e n. 170 del 05/02/2010, con i quali, a partire dal primo ritrovamento dell'insetto in oggetto nel Comune di Bordighera e proseguendo con gli analoghi ritrovamenti nei comuni di Alassio, Sanremo, Albenga e Laigueglia, il Servizio Fitosanitario Regionale, sulla base dei citati ritrovamenti e dei dati forniti dalla rete di monitoraggio sistemico organizzato dal Servizio stesso, ha predisposto la suddivisione del territorio regionale in conformità alle definizioni delle sopracitate zone;

Considerato che, di recente, è stata rilevata la presenza del punteruolo rosso delle palme nel Comune di Andora (SV);

Considerato che le zone infestate sino ad oggi individuate nella Regione Liguria, ovvero i territori comunali di Bordighera (IM), Sanremo (IM), Laigueglia (SV), Alassio (SV) ed Albenga (SV), danno luogo alla determinazione di un'unica zona cuscinetto quale confluenza in un'unica area delle zone cuscinetto determinate da ciascuna delle citate zone infestate;

Considerato che una corretta strategia di difesa si debba basare sulla combinazione di più misure fitosanitarie la cui scelta dipende, nella maggioranza dei casi, dalle specifiche circostanze in cui versa il singolo esemplare di palma;

Considerato che le varie misure fitosanitarie impiegabili nella lotta al punteruolo in argomento sono definite nel Piano d'Azione Nazionale approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 15 dicembre 2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 – comma 2, punto a) – del più volte citato D. M. 07/02/2011, i Servizi Fitosanitari Regionali devono adottare e tenere aggiornato un proprio Piano d'Azione Regionale;

Ritenuto, quindi, di dichiarare, sulla base della conoscenza sino ad oggi acquisita sulla presenza in Liguria del punteruolo rosso delle palme, “zona infestata” il territorio del Comune di Andora (SV);

Ritenuto di dichiarare, ai sensi della sopra citata normativa, “zona cuscinetto” i territori dei Comuni di Borgomaro, Caravonica, Chiusavecchia, Lucinasco e Vessalico in quanto compresi nella fascia di 10 Km. dalla nuova zona infestata, rappresentata dal territorio del Comune di Andora (SV);

Ritenuto di aggiornare, così come rappresentato nell'allegato 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante, il quadro regionale della diffusione del punteruolo, evidenziando che in Liguria sussistono:

- a) sei “zone infestate” individuate nei territori dei Comuni di Bordighera (IM), Sanremo (IM), Andora (SV), Laigueglia (SV), Alassio (SV) ed Albenga (SV);
- b) una “zona cuscinetto”, del raggio di 10 Km., intorno alle citate sei zone infestate costituita dai Comuni di Ventimiglia, Camporosso, San Biagio della cima, Vallecrosia, Soldano, Vallebona, Seborga, Ospedaletti, Dolceacqua e Perinaldo, Airole, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castelvittorio, Baiardo, Ceriana, Molini di Triora, Carpasio, Prelà, Montalto L., Badalucco, Taggia, Castellano, Pietrabruna, Dolcedo, Civezza, Pompeiana, Cipressa, Riva Ligure, Terzorio, Nasino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Toirano, Boissano, Bardineto, Giustenice, Tovo S. Giacomo, Pietra L., Loano, Borghetto S. Spirito, Balestrino, Ceriale, Zuccarello, Castelbianco, Albenga, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Villanova d'Albenga, Ortovero, Onzo, Garlanda, Casanova Lerrone, Ranzo, Borghetto d'Arroschia, Laigueglia, Andora, Stellanello, Testico, Cervo, Villafaraldi, S. Bartolomeo al Mare, Diano S. Pietro, Diano Aretino, Chiusanico, Diano Marina, Diano Castello, Imperia, Pontedassio, Chiusanico, Cesio, Borghetto d'Arroschia, Aquila d'Arroschia;

Ritenuto di dover approvare, ai sensi dell'art. 6 – comma 2, punto a) – del più volte citato D. M. 07/02/2011, il Piano d'azione regionale riportato all'allegato 2 del presente decreto di cui costituisce parte integrante ;

Ritenuto di specificare che le piante di palma sensibili, elencate all'art. 2 - comma 1b - del citato D. M. 07/02/2011, prodotte o importate in Italia possono essere movimentate nel territorio comunitario solo se accompagnate dal Passaporto delle piante CE, tenuto conto che l'emissione di tale documento è subordinata alla piena osservanza preventiva delle prescrizioni stabilite nel decreto stesso;

DECRETA

- di dichiarare, ai sensi del Decreto Ministeriale 07/02/2011 “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche”, e per i motivi in premessa specificati, “zona infestata” il territorio del Comune di Andora (SV);
- di dichiarare, ai sensi della sopra citata normativa, “zona cuscinetto” i territori dei Comuni di Borgomaro, Caravonica, Chiusavecchia, Lucinasco e Vessalico in quanto compresi nella fascia di 10 Km. dalla nuova zona infestata, rappresentata dal territorio del Comune di Andora (SV);
- di aggiornare, così come rappresentato nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante, il quadro regionale della diffusione del punteruolo, evidenziando che in Liguria sussistono:
 - a) sei “zone infestate” individuate nei territori dei Comuni di Bordighera (IM), Sanremo (IM), Andora (SV), Laigueglia (SV), Alassio (SV) ed Albenga (SV);
 - b) una “zona cuscinetto”, del raggio di 10 Km., intorno alle citate sei zone infestate costituita dai Comuni di Ventimiglia, Camporosso, San Biagio della cima, Vallecrosia, Soldano, Vallebona, Seborga, Ospedaletti, Dolceacqua e Perinaldo, Airole, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castelvittorio, Baiardo, Ceriana, Molini di Triora, Carpasio, Prelà, Montalto L., Badalucco, Taggia, Castellano, Pietrabruna, Dolcedo, Civezza, Pompeiana, Cipressa, Riva Ligure, Terzorio, Nasino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Toirano, Boissano, Bardineto, Giustenice, Tovo S. Giacomo, Pietra L., Loano, Borghetto S. Spirito, Balestrino, Ceriale, Zuccarello, Castelbianco, Albenga, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Villanova d'Albenga, Ortovero, Onzo, Garlanda, Casanova Lerrone, Ranzo, Borghetto d'Arroschia, Laigueglia, Andora, Stellanello, Testico, Cervo, Villafaraldi, S. Bartolomeo al Mare, Diano S. Pietro, Diano Aretino, Chiusanico, Diano Marina, Diano Castello, Imperia, Pontedassio, Chiusanico, Cesio, Borghetto d'Arroschia, Aquila d'Arroschia;

- Ritenuto di dover approvare, ai sensi dell'art. 6 – comma 2, punto a) – del più volte citato D. M. 07/02/2011, il Piano d'azione regionale riportato all'allegato 2 del presente decreto di cui costituisce parte integrante ;
- di specificare che le piante di palma sensibili, elencate all'art. 2 – comma 1b - del citato D. M. 07/02/2011, prodotte o importate in Italia possono essere movimentate nel territorio comunitario solo se accompagnate dal Passaporto delle piante CE, tenuto conto che l'emissione di tale documento è subordinata alla piena osservanza preventiva delle prescrizioni stabilite nel decreto stesso;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

(segue allegato n. 2)